

LV.

TORNATA DEL 3 GIUGNO 1887

Presidenza del Presidente DURANDO.

Sommario. — *Comunicazione di un invito per una rappresentanza del Senato alle onoranze in Caprera alla tomba del generale Giuseppe Garibaldi — votazione segreta dei due progetti di legge: 1. Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio 1887-88; 2. Assestamento del bilancio dell'esercizio 1886-87 — Seguito della discussione dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio 1887-88 — Considerazioni del senatore Miraglia e dichiarazioni dei senatori Corte e Costa ai quali risponde il ministro — Chiusura della discussione generale ed approvazione dei capitoli dall'1 al 18, ultimo del bilancio del Ministero di grazia e giustizia, e dell'art. 1 del progetto — Osservazioni dei senatori Canonico e Lampertico, relatore, intorno allo stato di previsione dell'Amministrazione del Fondo per il culto e risposte del ministro — Approvazione di tutti i capitoli dello stato stesso, previa raccomandazione del senatore Lampertico, relatore, e risposta del ministro sul cap. 35, non che dell'art. 2 del progetto di legge — Approvazione dei seguenti disegni di legge: 1. Acquisto dall'Ospizio di beneficenza in Palermo di alcuni locali occorrenti per l'Archivio di Stato di quella città; 2. Ampliamento del carcere di Buon Cammino in Cagliari — E dopo una raccomandazione del senatore Canonico, relatore, di un terzo progetto di legge per il distacco dal mandamento di Borghetto dei comuni di San Martino in Strada e Cavenago d'Adda e loro aggregazione al 2° mandamento di Lodi — Esito della votazione segreta fatta in principio di seduta.*

La seduta è aperta alle ore 3 e 10.

È presente il ministro di grazia e giustizia.

Il senatore, segretario, CENCELLI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Comunicazione.

Lo stesso senatore, segretario, CENCELLI legge quindi la seguente lettera del Comitato della Società dei reduci delle patrie battaglie diretta alla Presidenza del Senato :

« Roma, 5 giugno 1887.

« Il Comitato nazionale per le onoranze alla tomba del generale Giuseppe Garibaldi, che

avranno luogo il giorno 6 andante giugno, ha ormai compito i suoi lavori di preparazione, ed ha fiducia, che le dette onoranze riusciranno degne del nome cui sono dedicate e dell'Italia.

« Fra le molteplici rappresentanze che interverranno per quel giorno a Caprera, il Comitato non dubita che quella del Senato del Regno sia per mancare al doveroso omaggio, e rendere così vieppiù solenne le stabilite onoranze.

« Con perfetta osservanza

« Per il Comitato

« PIETRO DEL VECCHIO ».

PRESIDENTE. La Presidenza curerà di esaudire per quanto è possibile il desiderio del Comitato, che è il desiderio di tutti.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca:
Votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

« Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1887 al 30 giugno 1888 »;

« Assestamento del bilancio dell'esercizio finanziario dal 1° luglio 1886 al 30 giugno 1887 ».

(Il senatore, segretario, Verga C. fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Seguito della discussione del progetto di legge N. 74.

PRESIDENTE. Ora è all'ordine del giorno il seguito della discussione del progetto di legge:

« Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, e dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1887 al 30 giugno 1888 ».

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MIRAGLIA. Si è aperta la discussione sul bilancio con una savia ed opportuna interrogazione indirizzata dall'onorevole relatore al ministro guardasigilli, per conoscere le sue intenzioni sul progetto di legge per la riforma giudiziaria dall'Ufficio centrale del Senato modificato nella forma e nella sostanza dopo lunghi e pazienti studi. E l'onorevole relatore avea ben donde a rivolgere questa interrogazione, dappoichè sono tali e tante le voci, gli scritti e le interpellanze sulla decadenza della magistratura, che, continuando di questo passo, ben presto si perderà ogni fede ad un corpo destinato a tutelare la vita, l'onore e le proprietà dei cittadini, nonchè le pubbliche libertà.

Non è adunque a maravigliare della generale preoccupazione; e se è vero quello che disse Voltaire, che la funzione più grande dell'umanità è quella di rendere giustizia, perdendosi ogni fiducia nel corpo giudiziario, vengono a mancare i validi strumenti per la retta amministrazione della giustizia.

Non ha disconosciuto l'onor. ministro la gravità di questo argomento, ed ha promesso colla

sua solita lealtà che durante le vacanze parlamentari studierà il progetto e controprogetto, per far conoscere poi le sue intenzioni; ma che intanto crede più urgente il lavoro dell'unificazione legislativa del codice penale; - ed io affermo che egli ha perfettamente ragione - senza della quale troverà ostacoli forse insormontabili per portare a compimento la riforma giudiziaria.

E pregherei l'onor. Zanardelli, se vuole riuscire nel suo divisamento, di presentare alla Camera elettiva non già a brani il progetto del codice penale, ma tutto intero, e provocarne con una legge la pronta approvazione. Non è da sperare che un Parlamento, specialmente ora che è oppresso dallo studio d'importanti progetti di legge, possa votare articolo per articolo un codice penale. Ad ognuno è noto da quanti anni e con quanto studio quasi tutti i ministri guardasigilli e Commissioni di giureconsulti hanno preparato questo codice, al quale lo stesso ministro ha dato l'ultima mano, e che senza discussione può meritare l'approvazione del Parlamento; che anzi una discussione particolareggiata dei singoli articoli potrebbe essere pericolosa con la proposta ed adozione di emendamenti, che potrebbero scomporre tutta l'armonia del codice medesimo che può stare a confronto coi più autorevoli codici penali di Europa. Abbiamo un precedente nell'approvazione del codice di commercio, sotto gli auspici dello stesso ministro onor. Zanardelli, il quale può dire che di questo codice *pars magna fui*; ed è da confidare nella saviezza del Parlamento per vedere accolta questa proposta, tanto maggiormente che è stato in altra sessione approvato il primo libro, che è del codice penale la base fondamentale.

E poichè per incidente ho dovuto accennare al codice di commercio, desidererei di conoscere dalla cortesia del signor ministro se è vero che sia nelle sue intenzioni di proporre ben presto modificazioni al codice di commercio nella materia delle lettere di cambio, del diritto marittimo e del fallimento.

A che vale questo così continuo mutar di leggi,

..... ch'a mezzo novembre
Non giunge quel che tu d'ottobre fili?

La prova della bontà di una legislazione sta nella sua durata; e con quanto senno giuridico

e politico si vuol mettere mano ad una nuova riforma del codice di commercio prima del quinquennio della sua pubblicazione, e soltanto perchè si sono sollevate quistioni? Quistioni ne saranno ventilate sino a quando vi saranno conflitti di interesse, e legiferando molto spesso, le quistioni si moltiplicheranno se non altro per quella *naturalis hominum ad dissentiendum facilitas*.

È un grande peccato per un Governo mettere spesso mano ai codici. La legislazione dev'essere duratura, ed il solo tempo, la scienza e la giurisprudenza potranno ricondurre le quistioni ai veri loro principî. Ricordiamoci i nostri padri, i quali dopo la catastrofe della caduta dell'Impero d'Occidente, senza codificazione e con le difficoltà che presentava lo stesso diritto romano, che preso avea novella forma per esservi innestato il diritto ecclesiastico, il diritto feudale ed il diritto consuetudinario, seppero a mano a mano ricondurre le cose a tali principî di giustizia universale, che al cadere del secolo XVII un *ius receptum* ebbe la sua prevalenza. Non temiamo adunque le quistioni sollevate sul nuovo codice di commercio; e la giurisprudenza, la quale si forma *post magnas varietates*, finirà col trionfare. Se si sono fatti studi sui dubbî elevati per la riforma da taluni desiderata, non saranno perduti e saranno apprezzati; ma per ora lasciate in pace il codice di commercio.

Qui dovrei dar termine al mio dire; ma per le cose accennate nella precedente tornata dall'onor. senatore Corte con temperanza di linguaggio, ma in un modo alquanto severo sulla decadenza della magistratura, sarebbe colpa per me il tacere, stante la mia posizione sociale; e dirò poche cose, evitando non solo qualunque discussione, ma qualunque espressione, che potesse direttamente od indirettamente toccare le persone.

Io vorrei che si eliminassero le cause che turbano il regolare funzionamento della magistratura, per potere questo corpo eminente ritornare al suo primitivo splendore; e la riforma giudiziaria potrà far raggiungere questo santo scopo. Ma poichè il giorno della riforma non mi pare vicino, ed è urgente qualche provvedimento, mi sia permesso di dire che le cause dello accennato perturbamento si possono ridurre a tre: 1^o Il continuo battagliare che si fa

nei corpi politici dei giudicati dei tribunali e del personale della magistratura; 2^o il cattivo reclutamento del personale; 3^o il criterio alquanto sbagliato che si segue nelle promozioni dei magistrati. Mi sia permesso di analizzare con brevità queste tre cause.

Ho detto che spesso s'ingaggia battaglia nei corpi politici sul merito delle sentenze dei tribunali, e sul personale della magistratura. Il fatto è innegabile, e quale frutto se ne è raccolto? Per quanto riconosciamo e rispettiamo l'onnipotenza del Parlamento, la costituzione dello Stato ha ammesso una fondamentale separazione tra il corpo giudicante ed il corpo legislativo. È il potere esecutivo sotto il controllo del Parlamento, poichè i ministri consumano atti politici; ma gli atti del potere giudiziario non sono sotto il controllo di alcuna potestà. Se per poco i corpi politici potessero scrutinare gli atti del potere giudiziario, la giustizia diverrebbe politica; ed una giustizia politica si tradurrebbe in negazione di giustizia. Con dolore adunque ho veduto discutere davanti un corpo politico la bontà di sentenze di Corti d'appello e della Corte di cassazione, ed essere sfuggite alla prudenza di qualche ministro talune espressioni poco benevole sul tenore delle sentenze. Ma devo pur rendere giustizia a ministro di chiaro nome, il quale avendo ricevuto interpellanza di rispondere delle misure da doversi adottare per un pronunziato della stessa Corte di cassazione di Roma, rispose con nobile indignazione, che il Governo deve rispettare il pronunziato giudiziario, e che sarebbe una calamità se in Italia ci fosse una suprema magistratura, la quale, invece di essere indipendente, temesse le ire dei ministri.

Ma è sempre deplorabile una polemica davanti a corpi deliberanti sulle sentenze dei tribunali, poichè genera lo sconforto, infonde a coloro che sono inclinati alla maldicenza la sfiducia nei magistrati, ed i cattivi esempi sono contagiosi. È desiderabile adunque che tutti abbiano presente alla mente il principio fondamentale della nostra costituzione, che quando nei giudizi le parti hanno esauriti tutti i gravami che gli offrono le leggi, non è lecito aprire bocca davanti i corpi politici, poichè nella separazione dei poteri stanno le vere guarentigie costituzionali.

Tutti desiderano che la magistratura sia

in condizione tale, da evitare anche l'apparenza di non essere l'organo austero ed imparziale della legge; ma come raggiungere questo santo fine, se di essa si parla spesso nel Parlamento, predicandosene la decadenza? Se *ab alto*, si dice, non si ha fiducia nel personale giudiziario, come volete che i litiganti non siano almeno trepidanti sulla rettitudine ed intelligenza dei giudicanti? È a sperare che si dia ascolto alle voci autorevoli di autorevoli membri del Parlamento, di serbar silenzio sul personale della magistratura, e lasciare alla medesima la tutela della propria dignità, avendo la legge sull'ordinamento giudiziario dettato provvedimenti efficaci per conservare la disciplina e rimuovere coloro che si rendessero indegni di appartenere al corpo giudiziario.

L'onorevole senatore Corte, per dar forza alle sue censure, ha invocato il rispetto che si ha in Inghilterra pei giudicati e per l'autorità giudiziaria; e, vedendo citata l'Inghilterra, l'animo mio si risveglia a nuova vita, pensando alle aeree parole pronunziate dall'augusta regina di quel grande impero, allorchè, pochi anni or sono, inaugurò di persona il palazzo di giustizia destinato a riunire in un solo edificio le diverse autorità giudiziarie sparse in diversi punti della città. In quella grande festa, che può dirsi dedicata alla dea Temi, ed alla quale intervennero i membri del Parlamento, scienziati, cattedratici, uomini del fòro e tutte le illustrazioni letterarie, la regina conchiuse il suo celebrato discorso, rivolgendosi ai giudici con queste memorande parole: *In voi, o giudici, sono confidati i diritti della mia Corona e la libertà del popolo inglese.*

Finanche la divisa dei giudici, soggiungeva l'onorevole Corte, è l'espressione del loro sacerdozio; ed ha ragione. La divisa della magistratura dall'Italia passò alla Francia ed indi in Inghilterra. Se mal non ricordo, avvenne un fatto curioso in una Corte di Londra, che cioè mentre nel 1830 uno dei più dotti ed eloquenti avvocati perorava con calore una causa nel mese di luglio, la sua fronte grondava sudore in una stagione urente, cosicchè per naturale istinto si tolse la parrucca per asciugare il capo e la fronte. Non lo avesse mai fatto! poichè fu redarguito gentilmente dal presidente, il quale peraltro riconobbe, sorridendo, che per forza irresistibile aveva l'oratore mutilato la divisa.

Se tutto ciò è vero, è pur vero che tutto il mondo è paese, e d'inconvenienti si narrano in tutti i paesi, e dei paesi specialmente che si vantano di avere le migliori forme di governo. Se volessi riassumere quanto si è scritto in libri di tutti i paesi sulla decadenza della magistratura, voi, onorandi colleghi, sareste in grado di esclamare che se non stiamo meglio, non stiamo peggio degli altri.

La nostra magistratura ha in tutti i gradi uomini rispettabilissimi per grande coltura giuridica e letteraria, per specchiata probità, per esemplare operosità, ed ispirano tanta riverenza ai litiganti ed a tutti coloro che hanno a cuore la retta amministrazione della giustizia, che noi abbiamo a rallegrarci con essi della fama che hanno meritamente acquistata; e da questo banco mando ad essi un saluto riverente ed affettuoso, che spero non riuscirà sgradito al Senato del Regno. (*Bene!*)

Passo a dire qualche cosa sulla seconda causa della decadenza che, a mio modo di vedere, sta nel cattivo reclutamento del personale. E questo è un argomento che dà molto a pensare. Il reclutamento si fa ora per pubblico concorso, ma i giovani di belle speranze e forniti di forti studi prescelgono piuttosto la carriera amministrativa che la giudiziaria, poichè il Governo per avere buoni funzionari amministrativi ha provveduto sufficientemente al loro sostentamento, mentre i candidati alla carriera giudiziaria devono almeno aspettare 10 o 12 anni per entrare in pianta di giudici di tribunale con lo scarso stipendio di lire 3000 all'anno. E qual meraviglia adunque che non abbiamo a rallegrarci dei risultati dei concorsi per uffizi giudiziari? Eppure è consolante che si presentano taluni giovani forniti di sì vaste cognizioni, che meriterebbero una cattedra per lo splendido risultato del concorso, non ostante il loro triste avvenire.

Per avere adunque una buona magistratura, bisogna rinvenire un poderoso contingente negli uomini del fòro e nei cattedratici. Gli avvocati ed i cattedratici sono i benemeriti operai che concorrono alla grande opera della giurisprudenza; e la storia dei tempi passati e dei nostri fa fede che gli avvocati hanno in ogni tempo affrontato il dispotismo per mantenere indipendente la magistratura. Intendo parlare degli avvocati che riuniscono quelle qualità tanto bene descritte dal D'Aguessau e da uno scrit-

tore vivente e presente in questa aula, di cui non enuncio il nome per non offenderne la modestia; i quali avvocati pel loro vasto sapere, per illuminata esperienza e specchiata probità sono in grado di poter portare il loro contributo nella retta discussione e decisione delle cause presso i collegi. Nei supremi tribunali di Europa sedevano avvocati di chiaro nome e cattedratici; le sentenze emanate da questi uomini hanno meritato la riverenza dei secoli. Ed il Governo dovrebbe con la lanterna di Diogene andare ricercando uomini di questa forza per accrescere il credito dell'autorità giudiziaria. Non si dimentichi l'esempio dato da Bernardo Tanucci, che chiamato da Carlo III a regolare il governo delle Due Sicilie, ebbe a gloria di portare alla magistratura suprema il suo rivale avvocato Donato Antonio D'Asti, primo in Europa a dimostrare l'uso e l'autorità che conservarono in Occidente le leggi romane dal secolo v al secolo xii. La fama di Donato Antonio D'Asti si sparse in Inghilterra, come attesta Robertson nella classica introduzione alla Storia del potente imperatore Carlo V; ed il Savigny, che con la sua Storia del diritto romano nei mezzi tempi ha avuto la gloria di riunire tutti i suffragi dei dotti del secolo volgente, confessa di essere stato preceduto da un secolo nella gloriosa carriera da Donato Antonio D'Asti, e sarebbe desiderabile che i guardasigilli d'Italia imitassero il Tanucci nella scelta di supremi magistrati.

Nè un metodo diverso si tenne in Francia ed in Italia per la costituzione della suprema magistratura, non appena furono promulgati i nuovi codici. Un Merlin, un Maleville, un Carnot, un Pardessus, un Liborelle, un Henrion, un Chabot d'Alier dal fôro passarono alla suprema magistratura, ed una Cassazione composta da questi giureconsulti formò l'ammirazione della Europa. E senza peccato d'arroganza posso dire che la contemporanea Corte di cassazione in Napoli stava a confronto della francese, poichè fu composta dal procuratore generale Giuseppe Raffaelli, che aveva a sostituti un Davide Wespere, chiamato il Vultejo dell'età nostra nella ragione feudale, un Giuseppe Poerio oratore massimo, che fu poscia procuratore generale, un Nicola Nicolini, salutato dal Dupin come aquila del fôro napoletano. Consiglieri erano un Magliano, un Felice Parrilli, un Mi-

chele Agresti, un Domenico Criteri ed altri che avevano consumata la loro onorata vita nel fôro; ed il supplemento alla collezione delle leggi fa fede della vasta dottrina di quei sapienti giureconsulti.

E la composizione nella primitiva sua origine della Corte di cassazione deve persuadere il signor ministro che i posti di consiglieri della cassazione non devono essere di carriera e di anzianità fra i giudici di grado inferiore, ma fra coloro che han dato prova nella Corte d'appello di larga istruzione, poichè essi, col concorso di avvocati distinti e dotti professori, potranno creare quella giurisprudenza, che dev'essere l'ancora delle leggi.

Mi astengo dall'entrare in altre considerazioni, ma non posso fare a meno di deplorare con l'on. senatore Corte gl'inconvenienti che si verificano nei giudizi davanti le Corti d'assise; ed una delle cause di tali inconvenienti sta nella rappresentanza del pubblico ministero. Per un malinteso spirito di economia il pubblico ministero non è davanti le Corti d'assise rappresentato almeno da un sostituto procuratore generale; e pretori da pochi mesi promossi a sostituti procuratori del Re devono rappresentare il pubblico ministero al confronto di avvocati, che coi fulmini della loro eloquenza opprimono la mente dei giurati, e ne impongono al loro cuore. Se sacri sono i diritti della difesa, egualmente sacri sono quelli della società; ma se havvi disparità nella coltura giuridica tra le illustrazioni del fôro ed i buoni giovani sostituti procuratori del Re, che cominciano a fare il loro noviziato nelle Corti d'assise, qual meraviglia che non mancano verdetti riprovati dalla pubblica coscienza? Sotto i governi assoluti era il pubblico ministero rappresentato nei giudizi penali da un procuratore generale, che dopo venti o trenta anni avea raggiunto un posto sì eminente, a tacere che doveva perorare davanti una Corte criminale composta di alti magistrati, che non si facevano abbagliare dall'eloquenza del pubblico accusatore o difensore; ma con i giurati, uomini del popolo, che si può pretendere, nonostante la loro rettitudine ed il buon volere, quando le parti del pubblico ministero sono debolmente sostenute? Desidererei, pel trionfo della giustizia, che l'on. guardasigilli emanasse istruzioni per far rappresentare il pubblico ministero dai sostituti procuratori ge-

nerali, per accrescere l'autorità ed il prestigio delle Corti d'assise.

Finalmente dirò poche cose sulla terza causa della decadenza della magistratura, che consiste nel criterio sbagliato per le promozioni. Di già nel controprogetto elaborato dall'Ufficio centrale del Senato per la riforma giudiziaria, si è cercato di trovar modo per ovviare ai giusti lamenti dei buoni magistrati, i quali si veggono sopraffatti da altri, che fanno circondare il ministro guardasigilli da indebite ingerenze per ottenere una promozione, forse non meritata. Si deplora che nel governo rappresentativo il parlamentarismo circonda i ministri per provvedimenti forse poco giusti ed inopportuni, e la conseguenza fatale delle promozioni ottenute in grazia dei protettori, sentitela dall'illustre presidente Henrion de Pansey: « Celui qui dispose des juges est bien vite soupçonné de disposer des jugements ». Perciò si devono per legge stabilire norme tali per la promozione dei magistrati, da eliminare, per quanto è possibile, i lamentati inconvenienti.

I magistrati di merito non si fanno raccomandare, anzi sdegnano le raccomandazioni, e spetta al ministro in occasione delle promozioni di far cadere la scelta in coloro, che sono meritevoli per la loro istruzione, integrità d'animo e laboriosità, a sedere in posti più elevati. Non ignoro che il favoritismo è stato ed è ancora deplorato in altri paesi, ed in Francia si sono pubblicate dotte monografie, e si sono dai Governi, l'uno all'altro succeduti, presentati progetti, nella speranza di estirpare il male dalla radice; ma finora non si è riuscito. Piacciavi di sentire queste poche e gravi parole di un grave scrittore francese:

« Je ne puis vraiment m'empêcher de protester avec tous les hommes du sentiment de la justice, contre les passe-droits qui ont lieu dans l'ordre judiciaire, plus fréquemment que les autres corps de fonctionnaires. Je déplore avec le barreau, avec les justiciables, avec le pays tout entier, de voir, sur tant de sièges de nos tribunaux de province, végéter des magistrats respectables par leur savoir, leur expérience, leur intégrité, et qui ont été oubliés dans les fonctions et peu rétribués où ils ont blanchi au service du pays, par cela seul qu'ils n'ont pas sollicité. Je déplore la défaveur dont ils ont été victimes et qui a donné à des sujets

médiocres et souvent nouveaux dans la magistrature, un avancement refusé à des hommes plus méritants. Parmi les réformes que j'examine ici, je ne trouverais donc urgent que de tracer des conditions à l'avancement dans la magistrature ».

Questo male sventuratamente continua, e non dispiaccia sentire quanto scriveva sullo stesso doloroso argomento, nel 1881, il dotto Picot, membro dell'Istituto di Francia: « Aussi chaque changement de Ministère attire-t-il à Paris une nuée de solliciteurs. Quand un mouvement se prépare, les plus ambitieux accourent. Grâce aux chemins de fer, ils ne demandent plus de congé, et, entre deux audiences, ils viennent assiéger leurs députés, les poursuivre au Palais-Bourbon et remplir les antichambres de la chancellerie. Cet abus est tel, qu'à diverses reprises, sous les régimes les plus opposés, les gardes des sceaux, par des circulaires publiques ou confidentielles, ont tenté d'y remédier. Mais, quoiqu'ils fassent, ce pouvoir sans limites provoque des sollicitations sans vergogne. Un tel spectacle est révoltant et porte atteinte au respect qui doit entourer l'institution judiciaire: l'observateur ne calcule pas ce qu'il y a de magistrats modestes qui demeurent à leur poste, et il accuse le corps tout entier des démarches inconsidérées de quelques-uns ».

Dopo queste autorevoli lamentazioni di Geremia sullo stato della magistratura in altri paesi, lasciamo in pace la magistratura italiana, augurandole ben presto un migliore avvenire.

Non dirò altro per non abusare della pazienza del Senato, e ringrazio tutti gli egregi colleghi ed il ministro per la benevola attenzione che hanno prestato a questo povero mio discorso. Spero che l'onorevole ministro dopo la unificazione legislativa penale farà discutere la riforma giudiziaria, attesa con impazienza dal paese, poichè nella buona magistratura sta la vera costituzione dello Stato. *(Benissimo, bravo!)*

ZANARDELLI, ministro di grazia e giustizia. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ZANARDELLI, ministro di grazia e giustizia. Io riprendo la parola per rispondere brevemente a quanto ieri, dopo che ebbi l'onore di parlare al Senato, ha esposto l'onorevole senatore Costa, ed oggi ha detto l'illustre senatore Miraglia.

L'onorevole Costa nella seduta di ieri diceva che

quattro parti egli ravvisa importantissime ed urgenti in ciò che si attiene alla riforma giudiziaria, e sarebbero: in primo luogo le nomine per virtù delle quali avvengono g'ingressi nella carriera giudiziaria; in secondo luogo il provvedimento inteso a rendere comune alla magistratura l'aumento sessennale degli stipendi che è stabilito per gli altri impiegati dello Stato; poi l'abolizione dei tribunali di commercio, ed in fine l'unità della suprema magistratura in materia penale.

Riguardo all'ingresso nelle funzioni giudiziarie egli, l'onor. Costa, disse che si nominano nella magistratura troppi avvocati. E citò alcune cifre da cui risulterebbe non solo che in genere sono nominati nelle funzioni giudiziarie troppi avvocati, ma che io stesso, allorché ebbi a reggere altra volta il Ministero di grazia e giustizia, avrei nominato a pretori un numero troppo grande di avvocati.

Pure nell'altro ramo del Parlamento tanto nel 1883 quanto pochi giorni or sono, quando si discusse l'attuale bilancio, mi fu fatta l'osservazione che bisognava fare più larga parte al fôro nella magistratura; ed anzi ricordo che alcuno osservò, in un senso di benevolenza verso di me, che io, avvocato, fui forse o senza forse il solo ministro che non ha mai nominato avvocati nei nostri tribunali.

Ed è vero. Secondo la mia opinione infatti, ove si trattasse di un nuovo ordinamento, confesso che mi associerei completamente alle osservazioni testè fatte dall'onorevole senatore Miraglia. Io credo, cioè, che coordinando tale provvedimento ad una modificazione degli stipendi della magistratura, converrebbe fare una larga parte, una parte speciale e prestabilita, agli uomini che provengono dal fôro. L'onorevole senatore Miraglia ha così bene dimostrato come ciò torni di lustro, di decoro alla magistratura, che io mi guarderei dall'aggiungere in proposito altre parole. Soltanto noterò che tale partecipazione del fôro all'ordine giudiziario, oltrechè dare lustro e decoro alla magistratura, toglierebbe anche, a mio avviso, quell'imputazione che, o a ragione, o a torto, è assai spesso in tutti i paesi alla magistratura medesima rivolta, l'imputazione cioè di essere forse dominata da troppo esclusivo spirito di corpo. Ora ciò non si verifica di certo quando nel fôro in gran parte si recluta la magistratura, come

avviene più ancora che in Francia, da cui ha attinguto gli esempi l'onorevole senatore Miraglia, nella Gran Bretagna, dove, secondo che a tutti è noto, la magistratura è quasi esclusivamente reclutata nel fôro.

Ma trattandosi di applicare il nostro ordinamento giudiziario quale è al presente, io credo di aver proceduto a dovere usando, come fu detto nell'altra Camera, una grande parsimonia nell'ammettere avvocati nella magistratura, malgrado queste mie opinioni, le quali si riferiscono ad una legge da farsi, anzichè alla nostra legge positiva.

Data questa legge, io credo sia conveniente il procurare di arricchire l'ordine giudiziario delle illustrazioni del fôro, come della cattedra; ma ciò non può aver luogo che negli altissimi gradi della magistratura, non già colle nomine dei magistrati appartenenti ai tribunali in qualità di giudici, vicepresidenti o presidenti. Ed invero, siccome per questi gradi non si possono prendere certamente le eminenti illustrazioni giuridiche, che cosa ne avverrebbe? Che anche scegliendo buoni avvocati, come ve ne sono sempre fra gli aspiranti, sarebbe troppo difficile il fare distinzioni fra essi. E non potendo sceverare e distinguere, ne verrebbe che non si saprebbe dove e come arrestarsi; e facendo poi molte nomine, si metterebbe lo scoraggiamento in quei giudici, in quei pretori di cui è già troppo lunga e troppo lenta la carriera.

Per ciò appunto io già dichiarai anche nell'altro ramo del Parlamento che ero contrario a queste nomine degli avvocati nei tribunali. Ma volere escludere o grandemente limitare le nomine di avvocati persino nelle preture, come sembra desiderarsi l'onorevole senatore Costa, mi pare che sarebbe addirittura soverchio.

Questo ostracismo, che non sembrami razionale, non sarebbe d'altra parte conforme alla legge. Imperocchè, siccome tanto la legge organica dell'ordinamento giudiziario, quanto la legge modificatrice del 1875, disciplinano le ammissioni degli avvocati nella magistratura e ne stabiliscono i criteri ed i modi, così conviene che queste leggi non siano scritte indarno.

Io non potrei dunque lasciare lettera morta la legge senza che l'odioso ostracismo si muti in arbitrio che non armonizza colla legge.

Ma a questo proposito devo fare un'altra

osservazione, ed è che nelle cifre le quali vennero esposte dall'onorevole senatore Costa credo si annidi pure un gravissimo equivoco. Non potei ritenere in modo particolare e preciso queste cifre citate dall'onorevole senatore; certo però egli disse che su cento pretori nominati forse ottanta, o più, proporzionalmente, furono scelti fra gli avvocati, venti soltanto fra gli uditori.

Io credo, ripeto, che in ciò vi sia un equivoco assai grave.

Senza aver presenti precisamente le cifre, posso dire che è impossibile che questo forte numero, di 80 per cento ad esempio, sia stato preso dal fóro propriamente detto.

Saranno, io credo, dei vicepretori, i quali, per quanto iscritti nell'albo degli avvocati, non esercitarono la professione, ma si posero tosto in pratica nelle preture. Questi vicepretori sono individui i quali, fin dai loro primi passi, intendono avviarsi alla carriera giudiziaria. Sono quindi persone che appartengono all'ordine giudiziario, poichè la legge dell'ordinamento giudiziario mette i vicepretori fra i funzionari dell'ordine giudiziario.

Mi si lasci a questo proposito aggiungere che fra questi giovani i quali per mezzo dell'ufficio di vicepretore giungono all'ufficio di pretore, ve ne sono degli eccellenti, che non è detto non possano divenire pretori distinti ed in seguito ottimi magistrati anche d'un ordine più elevato, quanto possono esserlo quelli che vengono scelti dalla classe degli uditori.

D'altra parte non è a dimenticarsi un'altra circostanza, ed è che gli uditori, per la maggior parte, non vogliono essere pretori, ma vogliono essere aggiunti giudiziari. Quindi, nemmeno se il ministro lo desiderasse, i medesimi potrebbero essere nominati pretori.

Per esempio oggi che io parlo, se volessi nominare pretore un uditore, non lo potrei. Vi sono ora infatti, se ben ricordo, 42 uditori i quali hanno recentemente subito l'esame, e di questi 42 uditori non ce ne è nemmeno uno il quale abbia compiuto l'anno di tirocinio prescritto dalla legge. Ora come si potrebbero nominar pretori degli uditori che non vogliono o non possono esserlo?

Tutto ciò accennai per concludere che c'è perfino la impossibilità di far diversamente da

quello che suol farsi, e di fare quindi come avrebbe desiderato l'onor. senatore Costa.

Vengo all'aumento sessennale degli stipendi.

In questo io convengo pienamente coll'onorevole senatore Costa, essere anormale che mentre tutti gli altri funzionari dello Stato godono l'aumento sessennale, il medesimo non sia pur raggiunto, dopo compiuto il sessennio, dai funzionari dell'ordine giudiziario, e che quindi, tra i funzionari dell'Amministrazione a cui io sono preposto, siano i soli impiegati del Ministero quelli che godono di questo giusto vantaggio.

E tanto più io credo che tale aumento sessennale potrebbe aver rilevante utilità, in quanto che, ove fosse coordinato con una modificazione degli stipendi, gioverebbe forse a rendere meno mobile la magistratura, a dare alla medesima in tutti i gradi di giurisdizione una posizione soddisfacente la quale avesse a diminuire quell'ardente gara delle promozioni, che in determinate circostanze può scemarne l'indipendenza. Quando invece si avesse, direi quasi, l'autonomia di determinate cariche, come in Inghilterra, ove forse ogni seggio è fine a sè stesso, ne verrebbe certo a guadagnare in dignità l'ordine giudiziario, come appunto può dirsi dell'ordine giudiziario britannico, e come era in tempi andati anche in Francia, dove per esempio il Pothier e il Domat che sono due dei grandi luminari della giurisprudenza francese, non vollero quelle promozioni che erano state loro offerte dai ministri del tempo, ma si accontentarono di stare in posizione di giudici locali l'uno, il Pothier, a Orléans, e l'altro a Clermont.

Io adunque, quanto all'aumento sessennale degli stipendi, sono della stessa opinione dell'onor. senatore Costa, e non solo ammetto che esso produca una giustizia remuneratrice, ma reputo abbia una utilità organica notevolissima.

La sola difficoltà che tale questione presenta è quella della finanza, ed in ciò io procurerò di rendermi alleato l'onorevole mio collega, il ministro delle finanze, affine di risolvere questo problema secondo i desideri del senatore Costa, che sono pure i miei.

Egli ha pure molto bene parlato degli inconvenienti che presentano i tribunali speciali di commercio.

Ed anche io li riconosco, e credo che a tutte

quelle ineguaglianze, delle quali egli ha detto, si possa aggiungere altre.

Per esempio è del tutto anormale che il medesimo principio, la medesima giurisdizione speciale di commercio, la quale è applicata in prima istanza non lo sia in grado di appello, ed in altri casi sia applicata in grado di appello e non in prima istanza. Nè basta, poichè vi sono eziandio gl'inconvenienti e le disuguaglianze derivanti dal fatto che importanti città commerciali, come per esempio Livorno, non hanno un tribunale di commercio, mentre località di importanza di gran lunga minore, come Foligno, Senigallia, Chiavari, San Remo lo hanno. Da ciò consegue pure che vi sono dei centri commerciali e giudiziari affatto inoperosi, e basta vedere il prospetto delle spese d'ufficio dei vari uffici giudiziari per convincersene; mentre invece nei grandi tribunali di commercio havvi tal ressa di lavoro che qualunque operosità non basta a stare al corrente, giacchè molto non si può pretendere dai giudici commercianti i quali hanno altre cure di cui principalmente si occupano, ed il giudicare non è per essi che un'occupazione accessoria.

Finalmente l'onor. Costa mi ha chiesto se io riconosca necessaria un' unità di tribunale supremo nelle materie penali. Ed anche in questo non ho difficoltà di rispondere, che, ove credessi che alla riforma degli ordinamenti giudiziari sia conveniente, secondo il parere espressomi da altri nella Camera dei deputati e manifestato in questa medesima tornata dall'onorevole senatore Miraglia, di procedere per gradi, io riconosco che l'unità della Corte suprema in materia penale merita tanto più la preferenza, in quanto che non soltanto è molto urgente per le ragioni accennate dall'onorevole Costa, ma è anche di più facile attuazione, giacchè non si complica come nella materia civile colla questione tanto controversa della Cassazione o della terza istanza.

Ora mi restano soltanto poche parole da dire in risposta all'eloquente discorso dell'onorevole Miraglia.

Io lo ringrazio, non solo delle benevole espressioni che a me specialmente ha diretto, ma altresì per avere con l'autorità che si appartiene alla sua posizione ed al suo ingegno, avvalorato quelle difese che io ieri mi studiai di fare della nostra magistratura.

Certo che da mia parte nulla ometterò per dar opera a tutelarne l'indipendenza, a migliorarne possibilmente la sorte; ma nel tempo stesso debbo dire che le sorti morali della magistratura sono pure nelle sue mani, in quanto che non havvi dubbio che ove essa senta spettarle di confutare coi fatti, col modo con cui amministra la giustizia, i propri detrattori, lo scopo sarà indubbiamente raggiunto...

Senatore CORTE. Domando la parola.

ZANARDELLI, *ministro di grazia e giustizia*. Ad essa spetta di far regnare nelle popolazioni l'opinione della sua rettitudine, del suo zelo, della sua studiosa operosità.

Del resto io non credo di aver con ciò detto nulla su cui abbia a ridire l'onorevole senatore Corte.

Senatore CORTE. Io non sono detrattore di nessuno.

ZANARDELLI, *ministro di grazia e giustizia*. Io non ho detto che faccia lei il detrattore.

A due domande speciali che mi ha mosso l'onor. Miraglia devo pure rispondere. Egli in primo luogo mi ha chiesto se intendo di presentare intiero il codice penale, anzichè il primo libro soltanto.

Io a questo riguardo mi pregio dare all'onorevole senatore Miraglia la più ampia e precisa risposta, dichiarando che al più tardi, nella prima seduta con cui si riaprirà in novembre il Parlamento, io presenterò intero il disegno di codice penale. Io temerei senza di ciò d'incorrere nel medesimo pericolo in cui siamo caduti nel 1877, d'avere, cioè, approvato il primo libro senza aver raggiunto alcun vantaggio, poichè il primo libro separatamente non può essere applicato.

E poichè l'onor. Miraglia aggiunse il provvido consiglio di presentare, come si è fatto per altri codici, un solo articolo del quale il codice penale sia un allegato, io rispondo che sarà mia cura di studiare o questa od un'altra scorciatoia che renda possibile di giungere in breve alla mèta.

L'onor. senatore Miraglia mi domandò eziandio che cosa io intenda di fare quanto alle modificazioni che alcuni impazientemente reclamano siano recate al codice di commercio. Egli colla sua singolare autorità mi suggeriva di andare a rilento a questo riguardo, dappoichè il codice di commercio è tanto nuovo che sa-

rebbe imprudente venire a riforme che riuscirebbero oggi premature.

Una raccomandazione eguale a quella dell'onorevole senatore Miraglia mi fu fatta dalla Commissione del bilancio nella Camera dei deputati, ch  essa pure dichiarava intempestiva una riforma della nostra recentissima legislazione commerciale.

Ora gi  alla Commissione della Camera eletiva risposi quanto adesso ripeto, che, cio , in questa materia conviene procedere con molta ponderazione, e che le questioni le quali si dicono sorte a proposito del codice di commercio, non sono certamente ragioni sufficienti per venire ad una modificazione cos  improvvisa ed intempestiva del codice stesso.

Se non nascessero controversie, come ne sono sorte sul codice civile e su tutti gli altri codici, domando io che cosa farebbero i tribunali. I tribunali sono fatti appunto per sciogliere le controversie che sorgono nell'applicazione della legge.

Io posso quindi assicurare l'illustre senatore Miraglia che n  pei fallimenti, n  per le cambiali, n  pel diritto marittimo, le tre materie alle quali egli ha accennato, ho per ora intenzione di recare modificazioni al codice. Una parte soltanto, per la quale forse ad alcune modificazioni credo converr  in breve procedere,   quella che concerne il contratto di assicurazioni nei riguardi specialmente dell'art. 145 del codice anzidetto. Ma in quanto al resto io mi associo pienamente all'opinione autorevolissima del senatore Miraglia, nel riguardare immatura una revisione.

Con queste brevi osservazioni spero di avere soddisfatto alle domande rivoltemi dagli onorevoli preopinanti.

Senatore CORTE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CORTE. Ho chiesto la parola soltanto per prendere atto della dichiarazione del ministro, cio  che la parola « detrattore » non era diretta a me.

Io non ho inteso fare il detrattore di chicchessia; non   nelle mie abitudini.

Amo soltanto ripetere che le cose da me dette ieri erano solamente basate su questo, che le sentenze date dai magistrati in tribunale erano incensurabili. Esse hanno il loro rimedio in ap-

pello, non devono essere n  censurate, n  sindacate dal potere esecutivo.

Io ho parlato semplicemente dei giudicati resi fuori del tribunale e pregai l'onor. ministro di provvedere in modo, che di questi giudicati resi fuori della procedura ordinaria non se ne abbiano a pronunciare pi . Questo mi pare escluda ogni idea di detrazione. Io della magistratura ho parlato e parlo oggi col pi  grande rispetto.

ZANARDELLI, ministro di grazia e giustizia. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

ZANARDELLI, ministro di grazia e giustizia. Mi dispiace veramente di aver dato luogo colle mie parole ad una interpretazione affatto inammissibile. L'onor. Corte mi conosce troppo per dover essere certo che ben altrimenti mi sarei espresso, se io avessi potuto pensare che egli abbia voluto denigrare la magistratura. Se cio  realmente fosse, non avrei parlato come feci, eccitando la magistratura a rispondere coi fatti, col modo col quale amministra la giustizia ai suoi detrattori; e non solo per le ragioni dette dall'onor. Corte, ma per il complesso di tutto il suo discorso, non vedo come egli abbia potuto neppure immaginare che io lo considerassi come uno dei detrattori dell'ordine giudiziario.

Senatore COSTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore COSTA. Domando venia se debbo aggiungere poche parole a quelle dette ieri per dare un semplice schiarimento all'onorevole ministro ed al Senato.

L'onorevole ministro ha potuto supporre che io ieri avessi inteso di censurare il Governo ed in ispecie l'attuale titolare del Ministero di grazia e giustizia, per la facilit  soverchia con cui gli avvocati sono aggregati alla magistratura.

Questo non fu il mio pensiero; e certamente mi sono espresso assai male se si   potuto attribuire alle mie parole un significato di censura verso chicchessia.

Ma prima di spiegare pi  chiaramente il mio concetto, debbo dichiarare che mantengo le cifre da me citate, n  posso dubitare della loro esattezza perch  mi furono ufficialmente fornite dal Ministero...

ZANARDELLI, ministro di grazia e giustizia. Sono esattissime, ma mancheranno i vicepretori.

Senatore COSTA. No, onorevole ministro; sta in fatto che le cifre da me esposte ieri comprendevano i vicepretori onorari nominati a norma dell'art. 40 della legge organica, e che sulla cifra complessiva di 1394 pretori scelti dal fôro nel ventennio, 95 erano notai e procuratori, 529 puri e semplici avvocati, e 770 vicepretori...

ZANARDELLI, *ministro di grazia e giustizia*. Benissimo, ma questo appunto confuta quanto ella diceva.

Senatore COSTA... ma questi erano però sempre o avvocati o notai o procuratori nell'esercizio effettivo ed attuale della loro professione.

Però la questione era da me posta in termini ben diversi da quelli supposti dal ministro.

Io non ho inteso di censurare il fatto dell'Amministrazione. So perfettamente che essa si è trovata nell'assoluta necessità di prendere i pretori dal fôro perchè la fonte ordinaria dei concorsi era inaridita: so che l'Amministrazione si dibatte ancora oggi nella stessa difficoltà, e non trova uditori che accettino la nomina a pretore: ma io accennando a questo fatto ho richiamato su di esso l'attenzione del ministro sotto altro punto di vista.

Io ho detto: la legge giudiziaria stabilisce per regola l'ingresso nella magistratura per via di concorso. Ma i concorsi non raggiungono più l'intento che la legge si proponeva, e si è trovata un'altra via per accedere ai posti inferiori dell'ordine giudiziario. Questa via sarà buona, o cattiva: per ora non la giudico; ma scorrendo che l'eccezione è diventata una regola, è necessario studiare se sia il portato di una condizione difettosa, alla quale si debba provvedere. Si vuol egli deludere la severità degli esami? Si vuole rendere meno gravoso il tirocinio? Si vuole abbreviarne la durata? Ovvero è allentata l'attrattiva della carriera giudiziaria per modo da riuscire sproporzionata ai sacrifici dell'ordinario tirocinio?

Questo era il tema delle mie osservazioni: ed era perciò ben lungi dal mio pensiero di fare una censura a chicchessia per un fatto che non dipende dall'Amministrazione, ed al quale anzi l'Amministrazione ha cercato di porre un argine aprendo concorsi speciali per la carriera dei pretori. Assai più modesto era il mio intento, allorchè pregavo il ministro di studiarlo, e dove l'avesse trovato anormale, di esaminare se me-

ritava di essere corretto con una disposizione legislativa.

Parmi però che il ministro contesti questa anormalità e consideri quello dei vicepretori un tirocinio equivalente a quello degli uditori.

Ma su questo punto io dissento dal guardasigilli. È vero che dal punto di vista organico i vicepretori sono annoverati fra i funzionari dell'ordine giudiziario; ma sono funzionari onorari, che possono cumulare le loro funzioni con quelle di avvocato, di procuratore, di notaio.

Saranno, come dice il ministro, distinti giovani; avranno tutta l'attitudine per diventare magistrati, ma non hanno che virtualmente il carattere di magistrato, essendo notissimo che se in alcune preture, specialmente delle grandi città, i vicepretori onorari prestano lodevole ed efficace servizio, nel maggior numero di preture o non pronunziano sentenze, o ne pronunziano in numero assai limitato, come, quando occorresse, sarei in grado di dimostrare.

Rettificata e ristabilita nei suoi veri termini la base del mio ragionamento, mi preme di far notare che esso non si trova in sostanziale dissenso colle opinioni espresse dall'onor. guardasigilli.

Egli ha creduto che io fossi contrario all'ammissione di avvocati nella magistratura.

Io non lo sono. Io comprendo anzi il sistema adottato in Francia, ed in altri paesi d'Europa, nei quali la magistratura viene reclutata esclusivamente dal fôro: ma credo che se questo sistema fosse chiarito preferibile, dovrebbe essere scritto nella legge e non essere imposto da una necessità che non è conforme allo spirito della legge vigente, ed a cui si provvede con un atto puro e semplice di amministrazione.

Avverto però che dichiarando di essere favorevole all'aggregazione di avvocati all'ordine giudiziario, io intendo soltanto alludere a quelle aggregazioni nei gradi superiori della magistratura che ne fortificano la fibra e vi portano l'autorità e l'energia delle tradizioni forensi.

In questo senso intendo, e da questo punto di vista soltanto accetto le dotte considerazioni esposte dall'onor. Miraglia; le quali non potrebbero valere che per reclutare attivi magistrati alla magistratura suprema.

Ma occorre ricordarsi del compito più modesto, ma non meno importante, di trovare e di educare al nobile magistero della giustizia quei

tre o quattro mila magistrati che occorrono per amministrare la giustizia nei tribunali e nelle preture; essendo illusione il credere che le illustrazioni del fóro e della cattedra possano consacrare l'opera loro ad uffici retribuiti con due o tre mila lire, e che dopo 20 anni possono sperare di giungere, senza giungervi sempre, a 4 o 5 mila lire.

Constatato in questa guisa che non esiste sostanziale dissenso, almeno per quanto riguarda i concetti generali, fra me ed il guardasigilli, io non avrei altro da dire se non mi occorresse di ricordare una quinta preghiera che io aveva fatta, ed è quella di prendere in considerazione la posizione degli aggiunti giudiziari, i quali, ammessi nella carriera, non dirò con un affidamento, ma con una legittima aspettazione di essere promossi nei tribunali in 5 o 6 anni, ormai debbono subire, con un esempio unico nella nostra amministrazione, 12, e dovranno presto subire 14 o 15 anni di tirocinio prima di raggiungere il primo grado al quale possono aspirare, di giudice o sostituto.

Questa posizione è affatto anormale, allontana la gioventù valorosa dalla magistratura e merita di essere presa dal ministro in seria considerazione.

ZANARDELLI, *ministro di grazia e giustizia*.
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ZANARDELLI, *ministro di grazia e giustizia*. Mi permetto di rispondere soltanto una parola, dappoiché a rigore non avrei bisogno nemmeno di pronunciar questa, avendo l'onor. Costa dichiarato molto lealmente che le nomine di pretori nel modo in cui seguirono erano una ineluttabile necessità.

Nondimeno, io voglio fare questa semplice osservazione per viemmeglio dimostrare come non si possa credere che tutti quei pretori, i quali vennero dietro esami e tirocinio, con tutte le condizioni di legge, dai posti di vicepretore, siano individui a cui manchino le qualità necessarie per il proprio ufficio. Tutti questi vicepretori che vennero nominati pretori non appartengono affatto a quelle migliaia di vicepretori che esercitano contemporaneamente la avvocatura; questi ultimi non solo non vennero nominati, ma non aspirano neanche ad esserlo. L'onor. Costa ha detto che uno dei difetti dell'ordinamento attuale è quello dei vicepretori

che fanno l'avvocato e che non fanno il vicepretore se non a tempo perso. Ma fra i giovani che escono dalle Università, ve n'è un buon numero che invece di entrare nella carriera degli auditori entrano in quella dei vicepretori, e vi entrano appositamente per far pratica e tirocinio di pretori; sicchè in generale, i pretori che vengono reclutati tra i vicepretori lo sono tra quest'ultimi vicepretori dei quali io parlo, e che non esercitano punto contemporaneamente l'avvocatura.

Riguardo agli aggiunti giudiziari, io convengo che, per essersi in forza di necessità di amministrazione aumentato il numero di essi, ne fu resa più disagiata la posizione in confronto di quello che era allorquando ne venne fissato originariamente il numero.

Io assicuro l'onorevole senatore Costa che di questa posizione disagiata avrò vigile pensiero; ma in pari tempo penso che egli, il quale ha il merito di avere consigliato, quando si trovava presso il ministro di grazia e giustizia, di fare nelle nomine a giudice una parte prestabilita e abbastanza larga ai pretori, converrà indubbiamente che anch'io non possa a meno, pure occupandomi della posizione degli aggiunti giudiziari, di occuparmi altresì della posizione dei pretori, perchè anche essi hanno una media di 15 anni di pretura prima di essere promossi. Questa media è tale che deve star sempre presente agli occhi miei, allo scopo di contemperare i riguardi dovuti agli aggiunti giudiziari con quelli dovuti ai pretori.

PRESIDENTE. Non essendovi altri senatori iscritti per parlare nella discussione generale, la dichiaro chiusa, e si procede alla discussione dei capitoli.

Il senatore, *segretario*, GENCELLI dà lettura dell'art. 1.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1887 al 30 giugno 1888, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (Tabella A).

(Sono approvati i seguenti capitoli da 1 a 18, ultimo del bilancio).

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE

Spese generali.

1	Ministero - Personale (Spese fisse)	582,268 14
2	Ministero - Spese d'ufficio	61,000 »
3	Sussidi ad impiegati dipendenti dall'Amministrazione, loro vedove e famiglie	200,000 »
4	Riparazioni ai locali	80,000 »
5	Indennità di tramutamento	140,000 »
6	Indennità di supplenza e di missione	140,000 »
7	Dispacci telegrafici governativi (Spesa d'ordine)	120,000 »
8	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>Per memoria</i>
9	Casuali	50,000 »
		<hr/>
		1,373,268 14
<hr/>		
Spese per l'Amministrazione giudiziaria.		
10	Magistrature giudiziarie - Personale (Spese fisse)	24,065,800 »
11	Magistrature giudiziarie - Spese d'ufficio (Spese fisse)	3,460,100 »
12	Spese di giustizia (Spesa obbligatoria)	4,600,000 »
13	Paghe, assegni e sussidi per l'esecuzione delle sentenze penali (Spese fisse)	2,660 »
14	Pigioni (Spese fisse)	63,615 »
		<hr/>
		32,192,175 »
		<hr/>

CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.

15	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative	140,542 18
----	--	------------

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

16	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione. (Spese fisse)	857 »
17	Assegni di disponibilità (Spese fisse)	54,498 »
		55,355 »

Spese per l'Amministrazione giudiziaria.

18	Sussidi agli uscieri in mancanza di proventi e pagamento di depositi dichiarati rimborsabili a senso di legge	10,000 »
----	---	----------

RIASSUNTO**TITOLO I.****Spesa ordinaria****CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.**

Spese generali	1,373,268 14
Spese per l'Amministrazione giudiziaria	32,192,175 »
TOTALE della categoria prima	33,565,443 14
CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.	140,542 18
TOTALE del titolo I. — Spesa ordinaria.	33,705,985 32

TITOLO II.**Spesa straordinaria****CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.**

Spese generali	55,355 »
Spese per l'Amministrazione giudiziaria	10,000 »
TOTALE del titolo II. — Spesa straordinaria	65,355 »
INSIEME (Spesa ordinaria e straordinaria)	33,771,340 32

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 1 testè letto con l'annessa tabella.

Coloro che l'approvano, vogliano alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

L'Amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le proprie entrate riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1887 al 30 giugno 1888, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (Tabella B);

b) a far pagare le proprie spese ordinarie e straordinarie relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1887 al 30 giugno 1888, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (Tabella C).

Per gli effetti di che all'art. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate *Spese obbligatorie e d'ordine* dell'Amministrazione del Fondo per il culto quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso alla presente legge.

Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge, potrà l'Amministrazione del Fondo per il culto aprire crediti, mediante mandati a disposizione dei funzionari incaricati.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su quest'articolo 2.

Senatore CANONICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANONICO. Alcuni anni or sono, quando l'onor. ministro Zanardelli reggeva anche allora il dicastero di grazia e giustizia, io richiamai la sua attenzione sull'art. 18 della legge sulle guarentigie e sulla legge che con quell'articolo viene espressamente ordinata.

Non è qui il caso che io ripeta le ragioni che esposi allora, ed anche altre volte al Senato, sulla necessità, sulla giustizia e sull'importanza pratica di questa legge.

Una Commissione fu nominata in proposito. Questa Commissione, di cui io pure ebbi l'onore di far parte, ha compiuto con lungo studio e con grande amore il proprio lavoro e lo ha concretato in un progetto di legge che sta ora al

Ministero, preceduto da una elaboratissima relazione di un egregio nostro collega, la quale dichiara ampiamente lo spirito del progetto ed il motivo delle singole sue disposizioni.

Io prevedo ed indovino ciò che il ministro potrebbe dirmi; ma mi affretto a dichiarare che io nè debbo, nè voglio nulla dire (ciò che al solo Governo spetta decidere) intorno al momento più opportuno per presentare questa legge davanti al Parlamento. Ma credo mio debito pregare il guardasigilli (il quale ben so quanto vivamente s'interessa a questa materia) di non voler dimenticare questo progetto di legge, apporrandovi, ove lo creda, coll'illuminato suo senno e colla sua esperienza, quelle modificazioni che stimi più opportune.

La questione a cui questo progetto di legge si riferisce è della più alta importanza; più di quanto a prima giunta non appaia. Questa questione, io ne son certo, s'imporrà un giorno o l'altro al Parlamento ed al paese.

Io dico soltanto questo: le leggi le quali si fanno sotto la pressione delle passioni politiche e sotto l'urgenza delle circostanze, raramente si fanno bene, raramente sono giuste e feconde di utili frutti; mentre invece quelle leggi sole riescono giuste, ben fatte ed efficaci, le quali vengono discusse con serenità d'animo, nei periodi di calma, e quando tace ogni passione di parte.

Lasciando pertanto alla scelta del Governo il momento in cui convenga portare questa legge davanti al Parlamento, esprimo il desiderio che ciò avvenga in un periodo di calma, affinché la discussione possa essere serena ed imparziale.

Senatore LAMPERTICO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *relatore*. Non è già per parlare sull'argomento gravissimo sollevato dal senatore Canonico, argomento che mi è estraneo come relatore della Commissione permanente di finanza e pel quale non ho d'uopo qui di fare riserve per conto mio personale, e per la parte che io ho presa nella Commissione cui ha fatto cenno l'onor. senatore Canonico. Sta al ministro lo esporre, non pure i suoi intendimenti, ma anche lo stato delle cose.

Bensi devo parlare in nome della Commissione permanente di finanza, quanto ad altro grave

argomento e che si collega strettamente col bilancio. Parlo dell'altra Commissione, la quale è stata istituita particolarmente in seguito ad eccitamento della Commissione permanente di finanza, Commissione la quale è presieduta da un egregio nostro collega. Accenno alla Commissione istituita per dirimere le controversie le quali da lunghi anni si agitano tra il Fondo del culto ed il Demanio dello Stato.

Mi accadde già nella relazione dello stato di previsione per l'entrata e la spesa del Fondo per il culto nel 1886-87 di dare la soddisfacente notizia al Senato, che mercè l'alacre e dotta opera di questa Commissione le cose erano già arrivate ad una conclusione, la quale era stata anche comunicata alla Direzione del Demanio. Anzi ci si era dato contezza che la Direzione del Demanio pur essa aveva espresso il suo avviso.

Mancava una definitiva e concorde conclusione delle due Direzioni, le quali avrebbero poi preparata la risoluzione concorde dell'onorevole ministro di grazia e giustizia e dei culti, e dell'onorevole ministro delle finanze.

Ora mi spetta il dovere di chiedere all'onorevole ministro a che punto ne siamo. È una questione la quale si connette strettissimamente con lo stato di previsione della spesa e della entrata per il Fondo del culto; questione anzi d'importanza grandissima per le sorti del Fondo per il culto.

E perciò mi occorre di farne espressa domanda al ministro.

ZANARDELLI, *ministro di grazia e giustizia.*
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ZANARDELLI, *ministro di grazia e giustizia.*
Comincerò dal rispondere alla gentile interrogazione che mi ha fatto l'onor. Canonico.

Egli ha accennato al lavoro che fu presentato dal presidente della Commissione nominata per apparecchiare un disegno di legge in adempimento dell'art. 18 della legge sulle guarentigie, concernente la proprietà ecclesiastica.

L'onor. presidente della Commissione ebbe la gentilezza di recarmi stampato il proprio progetto colla relazione che lo precede.

A me pare però, e lo dico soltanto per stabilire l'esattezza dei fatti, che la Commissione della quale io pure facevo parte, sebbene mi sia

sempre mancato il tempo di intervenirevi, non abbia deliberato sopra quel disegno di legge.

Quanto al progetto in se, confesso che esaminato non l'ho, e quindi non potrei esprimere al riguardo all'onor. Canonico la mia opinione. Riconosco però che il problema è degnissimo di studio; ed avendo egli raccomandato di presentarlo in quanto lo creda giusto non solo, ma in quanto rispondente ad un momento di opportunità, io accetto completamente la sua raccomandazione.

All'onor. senatore Lampertico, relatore della Commissione permanente di finanza, io sono poi gratissimo d'aver richiamato l'attenzione mia e del Senato sopra il lavoro della Commissione incaricata di esaminare le controversie pendenti fra il Ministero delle finanze e l'Amministrazione del Fondo per il culto. Quella Commissione fece un ampio e dotta lavoro, alle cui conclusioni io mi associo completamente, ed il quale forma ancora oggetto di pratiche tra i due Ministeri.

Ripeto dunque i miei ringraziamenti all'onorevole Lampertico che così autorevolmente, anche a nome della Commissione permanente di finanza, volle sollecitare questa liquidazione in base alle conclusioni della Commissione, le quali mi danno maggior forza per procedere più energicamente in questa pratica, di cui somma è l'importanza per l'Amministrazione del Fondo pel culto.

Senatore CANONICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANONICO. Una sola parola dirò per completare la rettificazione di fatto cui accennava l'onor. ministro guardasigilli.

La Commissione di cui egli faceva parte, e che fu dolente di non poter avere la cooperazione di un suo membro così illustre, si radunò parecchie volte e poi delegò il lavoro ad una Sottocommissione, la quale compì il suo lavoro in un tempo abbastanza lungo, trattandosi di questioni assai gravi e degne di molta ponderazione.

Quindi si convocò la Commissione plenaria, onde la Commissione esecutiva potesse render conto del suo operato e provocare una discussione sul progetto da essa compilato.

Ma da una parte il tempo, già prorogato dal ministro due volte, stringeva; dall'altro canto altre circostanze impedirono la efficace convo-

cazione della Commissione plenaria. Si presentò quindi il lavoro della Sottocommissione al ministro, invitando in pari tempo tutti i membri della Commissione, ai quali il progetto fu trasmesso, a voler presentare le osservazioni che credessero di farvi, onde il ministro potesse formarsi in proposito un criterio esatto e completo.

Non mi resta che ringraziare ora il signor ministro di aver preso in considerazione la preghiera che gli feci. La mia intenzione non era di invitarlo a studiare immediatamente que-

sto progetto, ma unicamente di richiamare la sua attenzione a che il progetto sia preparato in tempo, acciocchè quando venga il momento opportuno tutto non sia ancora da farsi.

Il proverbio dice che le cose fatte in fretta rare volte riescono a buon fine.

PRESIDENTE. Prima di porre ai voti l'art. 2 converrà dar lettura della tabella a cui si riferisce.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI legge.

(Sono approvati senza discussione tutti i capitoli della tabella B).

TABELLA B.

Stato di previsione dell'ENTRATA dell'Amministrazione del Fondo per il Culto

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1887 al 30 giugno 1888.

TITOLO I.

Entrata ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.

Rendite consolidate ed altre provenienti da titoli diversi.

1	Consolidato 5 per cento	11,390,205 »
2	Consolidato 3 per cento	232,000 »
3	Rendite provenienti da titoli diversi e da carte-valori	12,000 »
4	Certificati della cassa depositi e prestiti	132,168,52
		11,766,873 52

Rendita 5 per cento di cui non si hanno i titoli.

5	Consolidato 5 per cento proveniente dalle leggi 1862, 1866, 1867 e 1873, del quale non furono consegnati i titoli	<i>per memoria</i>
---	---	--------------------

Altre rendite patrimoniali.

6	Prodotto di beni stabili	475,000 »
7	Annualità diverse e frutti di capitali	9,300,000 »
		9,775,000 »

LEGISLATURA XVI — 1^a SESSIONE 1886-87 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 GIUGNO 1887.

Proventi diversi.		
8	Quota di concorso (Art. 31 della legge 7 luglio 1866, n. 3036).	1,400,000 »
9	Ricuperi, rimborsi e proventi diversi	1,200,000 »
10	Rendite e crediti di dubbia riscossione	80,000 »
		2,680,000 »
 TITOLO II. 		
Entrata straordinaria		
 CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI. 		
Esazione di capitali.		
11	Esazione e ricupero di capitali	5,000,000 »

RIASSUNTO**TITOLO I.****Entrata ordinaria.****CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE**

Rendite consolidate ed altre provenienti da titoli diversi	11,766,373 52
Rendita 5 per cento di cui non si hanno i titoli	<i>per memoria</i>
Altre rendite patrimoniali	9,775,000 »
Proventi diversi	2,680,000 »
TOTALE del titolo I. — Entrata ordinaria	24,221,373 52

TITOLO II.**Entrata straordinaria****CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.**

Esazione di capitali	5,000,000 »
TOTALE del titolo II. — Entrata straordinaria	5,000,000 »
INSIEME (Entrata ordinaria e straordinaria)	29,221,373 52

(Sono del pari approvati senza discussione i capitoli della tabella C, dal capitolo 1 al 34).

TABELLA C.

Stato di previsione della SPESA dell'Amministrazione del Fondo per il Culto

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1887 al 30 giugno 1888.

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE

Spese di amministrazione.

1	Personale (Spese fisse)	418,140 61
2	Pensioni e indennità agl' impiegati a riposo (Spese fisse ed obbligatorie).	60,000 »
3	Aggio, compensi e indennità per riscossioni, accertamento e appuramento di rendite (Spesa d'ordine).	655,000 »
4	Spese pel servizio esterno	176,000 »
5	Assegno allo Stato per maggiore spesa per la Corte dei conti - Legge 22 giugno 1874 n. 1962	76,000 »
6	Contributo richiesto dalle finanze dello Stato pel patrocinio della regia avvocatura erariale	80,000 »
7	Contributo come spesa d'amministrazione alle finanze dello Stato pel servizio del Fondo pel culto presso gli uffici finanziari provinciali (Spesa obbligatoria).	110,000 »
8	Stampe e registri, trasporto agli uffici provinciali	50,000 »
9	Spese d'ufficio	23,000 »
10	Affitto pel locale di residenza dell'Amministrazione (Spese fisse)	16,000 »

1,664,140 61

LEGISLATURA XVI — 1^a SESSIONE 1886-87 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 GIUGNO 1887

Spese di liti e contrattuali.		
11	Spese di liti e di coazione (Spesa obbligatoria)	350,000 »
12	Spese per atti, contratti, affitti, permuta, quitanze, transazioni, costituzioni e risoluzione di censi, mutui ecc.; spese ipotecarie e trasporti a catasto; spesa per terraggiere ed altre perizie in genere (Spesa obbligatoria)	65,000 »
		415,000 »
Contribuzioni e tasse.		
13	Tassa di manomorta (Spesa obbligatoria)	650,000 »
14	Tassa sulla ricchezza mobile (Spesa obbligatoria)	2,144,000 »
15	Tassa sui fabbricati e sui fondi rustici (Spesa obbligatoria)	400,000 »
16	Tassa di registro e bollo e sui mandati (Spesa obbligatoria)	10,000 »
17	Spesa per assicurazioni postali e per telegrammi (Spesa obbligatoria)	1,000 »
		3,205,000 »
Spese patrimoniali.		
18	Fitto di locali per riporre generi provenienti da prestazioni in natura e spese per trasporto dei medesimi (Spesa d'ordine)	4,000 »
19	Manutenzione degli stabili e riparazioni ordinarie ai medesimi (esclusi quelli abitati dalle religiose) e spese per terreni	70,000 »
20	Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi (Spese fisse ed obbligatorie)	917,000 »
21	Doti dipendenti da pie fondazioni (Spese fisse ed obbligatorie)	21,060 »
22	Adempimento di pie fondazioni ed ufficiatura di chiese (Spese fisse ed obbligatorie)	440,000 »
23	Devoluzione di somme provenienti da legati pii in Sicilia al fondo dei danneggiati dalle truppe borboniche - Decreto dittatoriale 9 giugno 1860 (Spesa obbligatoria)	20,000 »
24	Assegni in corrispettivo di rendita devoluta ai Comuni per effetto dell'art. 19 della legge 7 luglio 1866 (Spese fisse)	20,000 »
		1,492,060 »

Spese disposte da leggi e decreti legislativi.		
25	Prese di possesso di patrimoni di enti soppressi e concentramento di monache (Spesa obbligatoria)	4,000 »
26	Pensioni monastiche ed assegni vitalizi - Fondo a disposizione per sussidi a missionari all'estero (Spese fisse)	8,626,000 »
27	Assegni ai membri delle collegiate ed agli investiti di benefizi e cappellanie soppresse (Spese fisse ed obbligatorie)	2,866,700 »
28	Congrue a parroci di chiese ex-conventuali e supplementi di congrue provenienti dalle già Casse ecclesiastiche di Torino e di Napoli (Spese fisse)	750,000 »
29	Assegni al clero di Sardegna (Spese fisse)	751,500 »
30	Congrue, supplementi di congrua ed annualità diverse passate a carico del Fondo pel culto in disgravio dello Stato (Spese fisse)	1,215,000 »
31	Assegni transitori al clero (Spese fisse)	20,000 »
32	Assegni alla istruzione pubblica ed alla beneficenza (Spese fisse)	379,000 »
33	Custodia e conservazione di chiese ed annessi edifizi monumentali (Spese fisse)	150,000 »
34	Rendita dovuta ai comuni ed allo Stato in forza dell'art. 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036 (Spesa obbligatoria)	240,000 »
35	Supplementi di congrua concessi dal Fondo per il culto per il disposto dell'art. 28 della legge 7 luglio 1866 ai titolari di benefizi parrocchiali deficienti	300,000 »
		15,302,200 »

Senatore LAMPERTICO, *relatore*. Domando la parola sul capitolo 35.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Lampertico.

Senatore LAMPERTICO, *relatore*. Nella relazione sullo stato di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per il culto per il 1886-87 la Commissione permanente di finanza, felicitandosi dell'iscrizione delle 300,000 lire nel bilancio per supplemento di congrue, aveva creduto suo dovere però di avvertire la penosa impressione che aveva fatto come delle trecentomila lire già iscritte non se ne fosse erogata che una minima parte.

La Commissione permanente di finanza aveva cercato di rendersi ragione di ciò. Infatti, da

principio si temeva che anche fissando la congrua molto al disotto di quanto è ammesso dalla legge del 1866, presto la somma sarebbe bell'esaurita. Questo timore era fondato sopra notizie di fatto che si erano raccolte in fretta e in furia, e che sembra non si siano poi riscontrate esatte quando siamo venuti al punto di presentare effettivamente le domande.

Però la Commissione permanente di finanza ha sollevato il dubbio non potesse questo dipendere da qualche erroneo criterio nell'accertamento delle rendite.

Chi reggeva allora il Ministero di grazia e giustizia e culti ha intanto secondato le raccomandazioni della Commissione permanente di finanza col dare una maggiore pubblicità e più

diretta alle disposizioni in cui era venuta l'Amministrazione del Fondo per il culto, per venire in soccorso ai parroci mediante questo complemento di congrua. Inoltre si è anche, pure stando alquanto al disotto dei limiti stabiliti dalla legge del 1866, aumentato alquanto la congrua.

Io non sono entrato allora, nè, in questo mio ufficio di relatore della Commissione permanente di finanza, potevo entrare, nella discussione dei criteri che spetta in primo luogo di prendere all'Amministrazione del Fondo per il culto, alla Giunta di vigilanza, ed al ministro di grazia e giustizia. Mi sono limitato semplicemente, in nome della Commissione permanente di finanza, a raccomandare che si vegga non si portino criteri troppo rigidi che rendano illusoria la iscrizione di dette trecentomila lire che è stata accolta con tanto plauso dall'uno e dall'altro ramo del Parlamento e dall'opinione pubblica.

Dalle notizie che potei attingere oggi stesso dall'Amministrazione del fondo per il culto, mi felicito di aver potuto persuadermi che le cose hanno ormai preso un avviamento più rispondente a questi voti che il Governo dee avere comuni con noi. E che cioè l'erogazione delle somme iscritte in bilancio sia veramente rispondente a quello scopo per cui in bilancio si sono iscritte; sia quindi effettiva ed intera. Tuttavia l'argomento è così grave che credo opportuno di richiamarvi sopra l'attenzione dell'onorevole ministro di grazia e giustizia; tanto più lo faccio volentieri, perchè se l'anno scorso dovetti fare questa raccomandazione in via di eccitamento e d'impulso, oggi posso accompagnarla

anche da un'attestazione che le cose mi sembrano aver preso un avviamento più rispondente a quello che tutti dobbiamo desiderare, la verità e la sincerità.

ZANARDELLI, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

ZANARDELLI, *ministro di grazia e giustizia*. Poichè l'onor. relatore, il senatore Lampertico, ha dichiarato che più ancora che un impulso, non fa che prendere atto di quello che è avvenuto, io l'assicuro che seconderò ben volentieri i suoi desiderî e che, nonostante sia da poco tempo a questo posto, mi sono subito informato del come procede questo servizio.

Se la somma stabilita per le congrue dei parroci non potè essere erogata per intero, egli è perchè, come l'onor. Lampertico immagina facilmente, si attendevano e si attendono molte domande di liquidazioni, e perchè prima che le liquidazioni medesime fossero compiute, qualche tempo occorreva ed occorre.

Le domande arrivando con ritardo, il pagamento non si può fare immediatamente. Una somma già considerevole è stata spesa, e non può dubitare l'onor. Lampertico che sarà mia cura che tutta la somma stanziata in bilancio venga erogata allo scopo.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni pongo ai voti il capitolo 35.

Chi lo approva si alzi.

(Approvato).

(Sono approvati quindi anche i capitoli dal 36 al 47, ultimo del bilancio).

Casuali.

36	Spese casuali	36,000 »
----	-------------------------	----------

Fondi di riserva.

37	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	200,000 »
----	---	-----------

38	Fondo per le spese impreviste	50,000 »
----	---	----------

	250,000 »
--	-----------

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese straordinarie e diverse.

39	Personale fuori ruolo (Spese fisse)	17,145 »
40	Assegni ai diurnisti straordinari (Spese fisse)	52,500 »
41	Spesa per ispettori straordinari provinciali (Spese fisse)	35,000 »
42	Pagamento debiti plateali e di amministrazione lasciati dagli enti morali soppressi, già appartenenti al clero regolare (Spesa d'ordine)	5,000 »
43	Restituzioni di rendite e di altre somme indebitamente conseguite (esclusi i capitali) ed altre spese straordinarie diverse (Spesa d'ordine)	550,000 »
44	Spesa straordinaria per terreni, fabbricati, mobili ed arredi sacri ad uso delle chiese, delle religiose e dell'amministrazione	160,000 »
		<hr/>
		819,645 »

CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.

Capitali.

45	Estinzione di debiti fruttiferi ed infruttiferi gravanti il patrimonio degli enti soppressi. Restituzione di capitali e di doti monastiche. Rimborso del prezzo ricavato dalla vendita di mobili ed immobili di enti dichiarati non soppressi (Spesa d'ordine)	170,000 »
46	Sborso di capitali in corrispettivo di stabili già venduti, e che debbono dismettersi per devoluzione, sentenze o transazioni; sborso di somme in surrogazione od a complemento di rendita iscritta e devoluta per disposizioni legislative a comuni, privati, ecc. ecc. (Spesa obbligatoria)	30,000 »
47	Impiego di somme diverse da capitalizzarsi (in seguito a esazione e ricupero di capitali compresi nella parte attiva) in acquisto di rendita pubblica ed altri valori mobiliari e fondiari o per acquisto di mobili in aumento d'inventario: sborso dei capitali per gli affranca-menti di annualità passive, a tenore della legge 29 gennaio 1880, n. 5253 (Spesa obbligatoria)	4,800,000 »

 5,000,000 »

RIASSUNTO**TITOLO I.****Spesa ordinaria****CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.**

Spese di amministrazione	1,664,140 61
Spese di liti e contrattuali	415,000 »
Contribuzioni e tasse	3,205,000 »
Spese patrimoniali	1,492,060 »
Spese disposte da leggi e decreti legislativi	15,302,200 »
Casuali	36,000 »
Fondi di riserva	250,000 »
TOTALE del titolo I. — Spesa ordinaria	22,364,400 61

TITOLO II.**Spesa straordinaria****CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.**

Spese straordinarie e diverse	819,645 »
---	-----------

CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.

Capitali	5,000,000 »
--------------------	-------------

TOTALE del titolo II. — Spesa straordinaria	5,819,645 »
--	--------------------

INSIEME (Spesa ordinaria e straordinaria)	28,184,045 61
--	----------------------

PRESIDENTE. Vi sarebbero due elenchi, n. 1 e n. 2, che i signori senatori hanno sotto gli occhi, e vorranno, spero, dispensarne la lettura.

Se non vi sono opposizioni se ne ometterà la lettura, e si intenderanno approvati coll'approvazione dell'art. 2.

Ora pongo ai voti l'art. 2 che rileggo:

Art. 2.

L'Amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata:

a) ad accettare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le proprie entrate riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1887 al 30 giugno 1888, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (Tabella B);

b) a far pagare le proprie spese ordinarie e straordinarie relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1887 al 30 giugno 1888, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (Tabella C).

Per gli effetti di che all'art. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2011, sono considerate *Spese obbligatorie e d'ordine* dell'Amministrazione del Fondo per il culto quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso alla presente legge.

Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge, potrà l'Amministrazione del Fondo per il culto aprire crediti, mediante mandati a disposizione dei funzionari incaricati.

Approvando quest'articolo s'intendono naturalmente approvate le annesse tabelle B e C, e gli elenchi pure annessi.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Approvazione dei progetti di legge n. 84, 71 e 85.

PRESIDENTE. Si procede ora alla discussione degli altri progetti all'ordine del giorno.

« Acquisto dall'Ospizio di beneficenza in Palermo di alcuni locali occorrenti per l'archivio di Stato in quella città ».

Il senatore, segretario, VERGA C. dà lettura del progetto di legge.

(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno domanda la parola, la discussione generale è chiusa, e si procede alla speciale.

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 100,146 40 per acquisto di locali dell'Ospizio di beneficenza in Palermo situati nell'ex-convento della Gancia, ed occorrenti per l'archivio di Stato in quella città.

(Approvato).

Art. 2.

La predetta somma sarà iscritta in apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio passivo del Ministero dell'interno per l'esercizio 1886-87.

(Approvato).

PRESIDENTE. Ora passeremo alla discussione del progetto di legge: « Distacco dal mandamento di Borghetto dei comuni di San Martino in Strada e Cavenago d'Adda e loro aggregazione al secondo mandamento di Lodi ».

Il senatore segretario, VERGA C. dà lettura del progetto.

(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale sul progetto di cui si è data lettura.

Senatore CANONICO, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANONICO, relatore. Come relatore dell'Ufficio centrale, mi corre l'obbligo di esprimere al Governo il desiderio che gli Uffici hanno espresso e che l'Ufficio centrale ha confermato, vale a dire che, pur riconoscendo in questo caso speciale l'utilità e la somma convenienza del proposto spostamento di territorio, si confida che il Governo vegga modo di evitare per quanto è possibile in avvenire questi rimaneggiamenti parziali di territori sì giudiziari che amministrativi; perchè ciò qualche volta si fa senza criterî uniformi, e quindi reca gravissimi danni nell'ordinamento di queste divisioni territoriali. Tanto più poi in quanto che, siccome è sperabile che il Governo pensi a fare una volta

una divisione territoriale per tutto lo Stato con criteri uniformi, tenuto conto delle condizioni locali, se si moltiplicano questi spostamenti parziali, si avrà poi una difficoltà maggiore per ottenere che le popolazioni si adattino al nuovo ordinamento. Questa è la sola raccomandazione che l'Ufficio centrale fa al Governo.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, la discussione generale è chiusa. Si passa alla discussione speciale.

Il senatore, *segretario*, VERGA C. legge:

Art. 1.

I comuni di Cavenago d'Adda e S. Martino in Strada, formanti parte della provincia di Milano, vengono, a datare dal 1° gennaio 1888, separati dal mandamento di Borghetto ed aggregati al secondo mandamento di Lodi.

(Approvato).

Art. 2.

Con decreto reale sarà provveduto alla esecuzione della presente legge sui rapporti e per gli effetti amministrativi, finanziari e giudiziari.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo progetto sarà poi in altra seduta votato a scrutinio segreto.

Ora passiamo all'altro progetto di legge iscritto all'ordine del giorno:

«Ampliamento del carcere di Buon Cammino in Cagliari. Esecuzione dei lavori in economia con l'opera dei condannati».

Il senatore, *segretario*, VERGA C. legge:

Articolo unico.

È autorizzata la esecuzione in economia, con l'opera dei condannati, dei lavori occorrenti per l'ampliamento del carcere di *Buon Cammino* nella città di Cagliari, giusta il progetto d'arte 20 settembre 1886, debitamente approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, e per la spesa presunta di lire cinquecentomila (L. 500,000), sotto l'osservanza delle disposizioni della legge sulla contabilità generale dello Stato, nonchè delle discipline stabilite dalla legge

sui lavori pubblici per ciò che riguarda la collaudazione, liquidazione e pagamento dei lavori da eseguirsi in economia; e ciò mediante i fondi stanziati nel bilancio del Ministero dell'interno, la cui inversione è stata approvata con la legge 2 luglio 1882, n. 897 (serie 3^a).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo la parola su questo progetto, essendo composto di un articolo unico, si rimanda alla votazione a scrutinio segreto.

Leggo ora l'ordine del giorno per la seduta di domani.

Al tocco e mezzo. — Riunione degli Uffici per l'esame dei seguenti progetti di legge:

Aggiunta all'elenco delle opere idrauliche di seconda categoria;

Riordinamento delle guardie di pubblica sicurezza a piedi;

Modificazioni alla legge sull'ordinamento dell'esercito e servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra;

Modificazioni alla legge sugli stipendi ed assegni fissi degli ufficiali ed impiegati del regio esercito;

Spese straordinarie per l'acquisto di cavalli pel regio esercito;

Modificazioni alla legge per la circoscrizione territoriale militare del regno;

Convenzione col municipio di Spezia per la costruzione di fogne nelle zone dei terreni dipendenti da edifici militari ed occupati per usi militari e navali;

Modificazioni alla legge organica del personale della regia marina militare 3 dicembre 1878 ed alla legge 5 luglio 1882 sui relativi stipendi;

Prescrizione dei crediti di massa dei militari del Corpo R. equipaggi.

Alle ore tre pom. — Seduta pubblica.

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, e dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1887 al 30 giugno 1888;

Acquisto dall'Ospizio di beneficenza in Palermo di alcuni locali occorrenti per l'archivio di Stato in quella città;

Distacco dal mandamento di Borghetto dei comuni di San Martino in Strada e Cavenago d'Adda e loro aggregazione al 2° mandamento di Lodi;

Ampliamento del carcere di Buon Cammino in Cagliari. Esecuzione dei lavori in economia con l'opera dei condannati.

II. Discussione dei seguenti progetti di legge:
Leva di mare sui giovani nati nell'anno 1867;

Acquisto di materiale galleggiante per la navigazione del lago di Garda, e ampliamento del cantiere di Peschiera;

Concorso del fondo religione, culto e beneficenza nella spesa dell'Ospedale di Santo Spirito in Roma;

Concessione al comune di Roma del palazzo in via Incurabili in Roma ai civici numeri 5 a 12, a senso delle leggi di soppressione 7 luglio 1866 e 19 giugno 1873.

**Risultato della votazione segreta
fatta in principio di seduta.**

PRESIDENTE. Ora si procede allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono allo spoglio delle urne).

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto:

« Assestamento del bilancio dell'esercizio finanziario dal 1° luglio 1886 al 30 giugno 1887 »:

Votanti	74
Favorevoli	68
Contrari	6

(Il Senato approva).

« Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria, e commercio per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1887 al 30 giugno 1888 »:

Votanti	76
Favorevoli	67
Contrari	9

(Il Senato approva).

La seduta è sciolta (ore 5 e 1/2).